



ATTI E DOCUMENTI

45



Comitato scientifico

Bernard Ardura, Ugo Baldini, Bernard Barbiche, Agostino Borromeo, Onorato Bucci, Marcel Chappin, Philippe Chenaux, Maria de Lurdes Correia Fernandes, Enrico dal Covolo, David D'Avray, Luigi Michele de Palma, Vittorino Grossi, Johannes Helmrath, Emilia Hrabovec, Elisabeth Kieven, Werner Maleczek, Gert Melville, Nelson Hubert Minnich, Paolo Nardi, Sergio Pagano, Agostino Paravicini Bagliani, Cesare Pasini, Claude Prudhomme, Gianpaolo Romanato, Carlos René Salinas Araneda, Josep Ignasi Saranyana Closa, Mario Sensi, Giulia Sfameni Gasparro, Giovanni Maria Vian.

La Collana è diretta da
Luigi Michele de Palma



PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE

**RAPPORTI DIPLOMATICI
TRA LA SANTA SEDE E L'UNGHERIA
(1920-2015)**

a cura di
ANDRÁS FEJÉRDY



LIBRERIA EDITRICE VATICANA



La pubblicazione di questo volume è stata realizzata nel quadro del progetto “Közös Siker” con il sostegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio dell’Ungheria e della Fondazione per le ricerche sulla storia dell’Europa centrale e orientale



Il presente volume contiene una selezione degli atti dei convegni *Capitoli delle relazioni diplomatiche tra l'Ungheria e la Santa Sede*, organizzato il 14 aprile 2015 nel Parlamento ungherese a Budapest, e *Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'Ungheria*, tenutosi il 12 giugno 2015 presso l'Accademia d'Ungheria in Roma.

Revisione dei contributi di lingua italiana a cura di Melinda Mihályi, dei contributi di lingua inglese a cura di Matthew W. Caples.

© Copyright 2016 - Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano - Tel. 06.698.81032 - Fax 06.698.84716

ISBN 978-88-209-9860-8

www.libreriaeditricevaticana.va

ANDRÁS FEJÉRDY

LA SANTA SEDE E LA DEFINIZIONE DEL NUOVO TESTO
DEL GIURAMENTO DI FEDELTÀ ALLO STATO NEL 1924

Con la morte di Árpád Lipót Várady, arcivescovo di Kalocsa, avvenuta il 18 aprile del 1923, si presentò per la prima volta nella storia del regime all'insegna del nome di Miklós Horthy – regime stabilitosi in seguito a un periodo transitorio dopo la prima guerra mondiale – la necessità di coprire una sede vescovile vacante. La questione della successione alla sede arcivescovile di Kalocsa acquisì una particolare importanza, poiché sia la Santa Sede sia il governo ungherese furono consapevoli che la procedura per la nomina del nuovo arcivescovo sarebbe servita a mo' di esempio da seguire in avvenire per le nomine vescovili. Dunque ambedue le parti si applicarono per fare valere appieno i propri principî e pretese.

La Santa Sede intese sfruttare la *tabula rasa* successiva alla dissoluzione della Monarchia austro-ungarica, per assicurare al pontefice il diritto di libera nomina ai sensi del Codice di diritto canonico del 1917 e per porre fine in modo definitivo alla prassi dello *ius supremi patronatus* fino ad allora tollerata *de facto*. Il governo ungherese, sebbene consapevole che il diritto di supremo patronato fosse un privilegio correlato alla persona del sovrano, considerò doveroso mantenere la maggior parte degli elementi di tale privilegio per un'eventuale «Sua Maestà Reale Apostolica». Considerato però che l'alto clero godeva già di notevoli benefici, e in quanto appartenente all'alta nobiltà aveva una seria influenza politica, si cercò di conservare la prassi delle concessioni dello *ius supremi patronatus* appellandosi al diritto consuetudinario.

Durante il primo «braccio di ferro», cioè nel processo della selezione della figura da nominare come arcivescovo di Kalocsa, prevalse la volontà della Santa Sede, poiché il governo non disponeva di alcun titolo legale reale per designare vescovi.¹ Considerato però che a partire dalla riforma costi-

¹ Per la questione durata quasi un anno vedi Andor CSIZMADIA, *A magyar állam és egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban*, Budapest 1966, pp. 276–295; Gábor SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon*, Budapest 2002 (*Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae*, 16), pp. 43–82.

tuzionale del 1848 della monarchia ungherese alcune concessioni correlate allo *ius supremi patronatus* – in particolare il controllo patrimoniale e l'amministrazione in *sedis vacantia* dei beni ecclesiastici – venivano accordate dal sovrano mediante il ministro per la pubblica istruzione e per il culto, il governo poté appellarsi al mantenimento del diritto consuetudinario non senza motivo.

Illustreremo qui in seguito, avvalendoci dei risultati della letteratura specialistica basata sulle fonti ungheresi,² nonché delle fonti conservate presso gli archivi della Santa Sede, in che modo si risolse la questione del giuramento di fedeltà vescovile – elemento strettamente correlato al controllo statale dei beni ecclesiastici – durante la discussione scaturita da un lato per salvaguardare lo *ius patronatus*, dall'altro per fare valere, senza limiti imposti dallo Stato, la suprema autorità giurisdizionale del pontefice.

Le discussioni attorno alla formula da usare per il giuramento di fedeltà

Stando alle fonti del Vaticano, non era assolutamente indispensabile porre il quesito del giuramento di fedeltà vescovile all'attenzione della Santa Sede. Tanto più che alla Segreteria di Stato del Vaticano nessuno presupponeva che István Hanauer, vescovo di Vác, nel dicembre del 1919 o i vescovi che lo avevano preceduto fino al 1918 avessero prestato giuramento al sovrano, senza che la formula di tale giuramento fosse stata approvata precedentemente dalla Santa Sede.³

Difatti, al momento della nomina di Gyula Zichy – già vescovo di Pécs – quale amministratore apostolico presso l'arcivescovato di Kalocsa, nel corso dei colloqui intercorsi tra Francesco Borgongini Duca, segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, e József Somssich, ministro plenipotenziario ungherese presso la Santa Sede, nonché tra Lorenzo

² *A klerikális reakció a Horthy-fasizmus támasza*, vol. I, 1919–1930, a cura di Béla Balázs, Budapest 1953, pp. 52–53. CSIZMADIA, *A magyar állam és az egyházak*, op. cit., pp. 297–298; SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése*, op. cit., pp. 82–89.

³ Schioppa a Gasparri, 3 maggio 1924, Archivio Storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato (Città del Vaticano; = S.RR.SS.), Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (= AA.EE.SS.), Ungheria, pos. 25, fasc. 28, ff. 17r–20r. Per la minuta della lettera vedi Archivio Segreto Vaticano (Città del Vaticano; = ASV), Archivio della Nunziatura in Ungheria (= Arch. Nunz. Ungheria), b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 357r–358v.



Schioppa, nunzio apostolico, e il presidente del consiglio, István Bethlen, i discorsi si limitarono al sollecito della consegna del beneficio di Kalocsa.⁴

Sebbene il governo – seguendo la posizione dell'arcivescovo di Esztergom, János Csernoch – fosse del parere che l'amministratore apostolico designato per un periodo transitorio non dovesse essere immesso nel possesso dei beni dell'arcivescovato, ma che gli si dovesse erogare tuttavia la rendita netta proveniente dal beneficio amministrato dal ministro per la pubblica istruzione e per il culto, lo stesso ministro Kuno Klebelsberg, alla lettera di Zichy, datata 21 dicembre 1923, diede la seguente risposta in data 21 gennaio 1924: il governo è pronto a consegnare il beneficio all'arcivescovo, a patto che quest'ultimo presti giuramento di fedeltà al reggente.⁵

Zichy – in parte per la propria convinzione legittimista, in parte per il reggente protestante⁶ – era restio a prestare il giuramento richiesto, infatti il giorno seguente si rivolse al nunzio Schioppa per chiedergli se la Santa Sede fosse d'accordo o meno sul fatto che lui prestasse il giuramento⁷ richiesto davanti a un reggente protestante. Dunque la questione del giuramento di fedeltà, in virtù della suddetta richiesta, finì davanti al segretario di stato Pietro Gasparri,⁸ il quale entro breve inviò il responso secondo il quale il giuramento richiesto poteva essere prestato a patto che il testo corrispondesse alle formule previste all'art. 20 del Concordato austriaco del 1855.⁹

Nel frattempo però Zichy, vescovo di Pécs – in virtù dei colloqui avuti con i suoi consiglieri – formulò ulteriori obiezioni riguardo il giuramento. Riferendosi in particolare al ragionamento del gesuita Lajos Tomcsányi¹⁰ – autore delle opere giuridiche *Il ruolo dello ius patronatus nella nomina dei vescovi*

⁴ SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése, op. cit.*, pp. 81, 84.

⁵ Ibid., pp. 82–84.

⁶ CSIZMADIA, *A magyar állam és az egyházak, op. cit.*, p. 297.

⁷ Zichy a Schioppa, 22 gennaio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 317r–318r.

⁸ Cifra di Schioppa a Gasparri, 26 gennaio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 319r.

⁹ Cifra di Gasparri a Schioppa, 30 gennaio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 320r.

¹⁰ Per Tomcsányi vedi Péter TÓVAY NAGY, „...akibez mint orakulumhoz jártak az előkelőek...”. *Tomcsányi Lajos S.J. (1846–1926)*, in *Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez*, II. *Táncművészet és tudomány (VIII)*, Budapest 2014, pp. 9–76. La bibliografia delle opere di Tomcsányi vedi Ibid., pp. 61–74. http://real.mtak.hu/20985/1/Tomcsanyi_cv_tanulmany_vegso_u_111209_132931.pdf (rilevato il 10 marzo 2016).



(1922) e *Discussioni sullo ius patronatus* (1923)¹¹ – richiamò l'attenzione del nunzio sul fatto che la *conditio sine qua non* della prestazione del giuramento e, di conseguenza, della consegna del beneficio, era in netto contrasto sia con il diritto di libera nomina del pontefice, stabilito nel canone 1518 del Codice di diritto canonico,¹² sia con il testo della propria bolla di nomina, il quale prevedeva la nomina dell'amministratore apostolico di Kalocsa «cum omnibus juris et privilegiis tali officio adnexis».¹³ Allo stesso tempo Zichy sottolineò che il testo del giuramento richiesto da parte del governo non corrispondeva assolutamente alla formula prevista dal Concordato austriaco del 1855 e concessa dalla Santa Sede. La maggiore discordanza e l'ostacolo alla prestazione del giuramento consistevano nel fatto che, mentre la formula del concordato si limitava a parlare indirettamente dell'osservazione delle leggi, l'altra del governo prevedeva da parte del beneficiario l'osservanza di tutte le leggi del paese, comprese alcune contrarie ai precetti della Chiesa.

Considerato quanto sopra, Zichy non riteneva fattibile prestare il giuramento, benché Klebelsberg avesse ribadito che tale prestazione avrebbe lasciato intatto il diritto reale del supremo patronato e si sarebbe riferita soltanto al riconoscimento della sovranità dello Stato ungherese e nonostante il ministro si fosse dimostrato pronto ad accordarsi per un giuramento meno solenne rispetto al previsto, in virtù della presenza di un reggente protestante.¹⁴

In data 11 marzo il nunzio Schioppa informò Zichy della posizione della Santa Sede in merito alla sua richiesta, ribadendo innanzitutto che Roma non opponeva alcuna obiezione riguardo alla prestazione del giuramento. Secondo la Santa Sede, dal momento che non esisteva più lo *ius patronatus*, il giuramento andava interpretato come atto da prestare davanti al capo dello stato.

¹¹ Lajos TOMCSÁNYI, *A főkegyúri jog szerepe a püspökök kinevezésénél*, Budapest 1922; L. TOMCSÁNYI, *Vita a főkegyúri jogról*, Budapest 1923. Per un riferimento che vada al di fuori dei parallelismi del sistema di ragionamento vedi la nota in latino dal titolo *De juramento Episcoporum Gubernatori prestando*, senza firma e data, conservata tra i documenti della nunziatura apostolica di Budapest, il cui autore accenna alle proprie opere intitolate rispettivamente *Főkegyúri jog e Főkegyúr szerepe*. Cfr. ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 335r-v.

¹² *Codex Iuris Canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti papae XV auctoritate promulgatus*, Roma 1918, can. 1518: «Romanus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator».

¹³ Zichy a Schioppa, 29 febbraio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 322r-v.

¹⁴ Zichy a Schioppa, 6 marzo 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 323r-324v.



Schioppa inoltre ribadì che tale prestazione non era in contrasto neanche con il canone 1518 del Codice del diritto canonico, poiché sarebbe stata autorizzata dal pontefice e il ruolo di quest'ultimo, in quanto supremo governatore e amministratore dei beni ecclesiastici, sarebbe rimasto intatto. Allo stesso tempo il nunzio riferì la disapprovazione della Santa Sede riguardo alla volontà del governo ungherese di introdurre una nuova formula di giuramento, senza averla precedentemente concordata o senza aver prima interpellato la suprema autorità ecclesiastica.

Schioppa inoltre – analogamente alla presa di posizione di Zichy – comunicò che la formula richiesta veniva giudicata inaccettabile anche da parte della Segreteria di Stato della Santa Sede. Infatti fino ad allora non risultava in nessun testo approvato dalla Santa Sede alcuna voce che prevedesse la promessa di un vescovo di attenersi alle normative dello Stato, tanto più che in Ungheria erano in vigore diverse leggi esplicitamente contrarie ai precetti della Chiesa, come ad esempio quelle relative al matrimonio civile e al divorzio.

Il nunzio ribadì infine che Roma restava sempre dello stesso parere, ovvero che in Ungheria andasse applicata la formula di giuramento prevista nel Concordato austriaco del 1855, con eventuali modifiche, se ritenute necessarie. Qualora tale testo non fosse stato ritenuto accettabile da parte del governo ungherese, si sarebbe potuto scegliere tra le varie formule contenute nella *Raccolta di concordati*.¹⁵

Alla luce dell'autorizzazione del nunzio, il vescovo Zichy informò tramite lettera il ministro Klebelsberg delle condizioni necessarie affinché prestasse giuramento,¹⁶ dopodiché scrisse nuovamente a Schioppa, che si trovava allora in congedo a Roma. In seguito alla sua lettera, nella quale egli aveva ribadito ancora una volta quali fossero i motivi del ritardo nel prestare giuramento e chiedendo ulteriori istruzioni, il nunzio oramai ritenne necessario che egli si accordasse direttamente con il governo.¹⁷ Tanto più che Klebelsberg nella sua risposta, inviata a Zichy in data 7 aprile 1924, continuò a insistere sull'uso della formula proposta dal governo. Il ministro cercò di persuadere il vescovo di Pécs e amministratore apostolico di Kalocsa, appellandosi al fatto che nel

¹⁵ Schioppa a Zichy, 11 marzo 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 328r–329v.

¹⁶ Zichy a Klebelsberg, 24 marzo 1924, citato da: G. SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök ki-nevezése, op. cit.*, p. 86.

¹⁷ Zichy a Schioppa, 29 marzo 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 327r–v.



dicembre del 1919 anche il vescovo István Hanauer aveva prestato giuramento di fedeltà secondo tale formula, senza alcuna obiezione.¹⁸

Schioppa, rientrato dal congedo a Roma, ebbe un colloquio con mons. Zichy, che in quei giorni si trovava a Budapest per via della Conferenza Episcopale.¹⁹ Egli inoltre si apprestò a sistemare la questione mediante trattative dirette con i membri del governo: l'8 aprile ebbe un colloquio con il presidente del consiglio Bethlen, mentre l'indomani ricevette in visita il ministro Klebelsberg.²⁰ Nel corso delle trattative con quest'ultimo, il nunzio ebbe una sorpresa piuttosto sgradevole: Klebelsberg infatti ribadì che la formula già proposta dal governo non era affatto nuova, perché utilizzata precedentemente dai vescovi, e tornò a ripetere che l'opinione pubblica si sarebbe ribellata qualora la formula fosse stata modificata. A conferma della propria affermazione egli mostrò la copia autentica²¹ del suddetto giuramento, prestato anche dallo stesso Gyula Zichy in data 4 novembre del 1905, davanti a Francesco Giuseppe, in occasione della sua nomina di vescovo di Pécs. Schioppa, nonostante fosse rimasto colpito da tale inattesa rivelazione, essendo un bravo diplomatico non si perse d'animo, ma continuò a rimanere a favore della posizione della Santa Sede: il governo doveva accettare una delle formule di giuramento già approvate o trattare con la Santa Sede per l'accettazione di una nuova formula. Tanto più che non vi erano prove che il testo del giuramento fino ad allora adoperato dai vescovi ungheresi fosse mai stato autorizzato dalla Santa Sede. Durante la sua argomentazione il nunzio evidenziò che il governo non aveva alcun diritto di esigere un giuramento dai vescovi, anzi, per la Santa Sede era

¹⁸ SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése, op. cit.*, pp. 83, 87, 89 (alla p. 87 la lettera è stata datata erroneamente 17 aprile); CSIZMADIA, *A magyar állam és az egyházak, op. cit.*, p. 297. Per il giuramento di Hanauer vedi Veszprémi Püspöki és Káptalani Levéltár (Archivio Episcopale e Capitolare di Veszprém; = VPKL), Acta privatorum, Priv. Han. 4204/1919. Citato da Andor Ferenc LÉNÁR, *A váci egyházmegye Hanauer Árpád István püspöksége (1919–1942) alatt*, Tesi di dottorato, Budapest 2015, pp. 67–69.

¹⁹ La conferenza dei vescovi ebbe luogo il 9 aprile 1924. Cfr. *A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között*, vol. I, a cura di Margit Beke, München – Budapest 1992 (Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae, 12), p. 129.

²⁰ Per la data del colloquio tra Klebelsberg e Schioppa vedi Klebelsberg a Schioppa, 9 aprile 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 337r.

²¹ Per la versione italiana e ungherese della copia autentica del giuramento prestato al re apostolico vedi ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 330r, 331r. La versione italiana venne correlata in sede della nunziatura dalla seguente nota scritta a mano: «Formula del antico giuramento senza l'approv. della S. Sede».

già una generosa concessione permetterlo. Egli inoltre ritenne inaccettabile che i vescovi dovessero giurare fedeltà alle leggi del paese, quando tra queste ve ne erano alcune espressamente contrarie ai precetti della Chiesa. Infine, capovolgendo il ragionamento di Klebelsberg, concluse affermando che, in caso di divergenza, l'opinione pubblica avrebbe appoggiato senz'altro la presa di posizione della Santa Sede.²²

Klebelsberg si fece convincere a fatica. Dopo due giorni tornò dal nunzio e cercò di persuaderlo affinché i vescovi continuassero a impiegare per i giuramenti la formula precedentemente applicata, senza apporvi alcuna modifica. Inutilmente ribadì che il quesito avrebbe avuto una risonanza negativa sull'opinione pubblica – un vescovo che aveva accumulato due benefici e per di più di nobili origini (conte) non doveva essere restio a prestare giuramento di fedeltà al reggente –, ma il nunzio non cedette. Klebelsberg concluse che il governo, non potendo assolutamente accettare la formula del Concordato austriaco del 1855, avrebbe scelto una delle formule della *Raccolta di concordati*.²³

Nonostante l'accordo fosse teoricamente già raggiunto a metà aprile del 1924, il giuramento di Zichy ebbe luogo solo il mese successivo. Il motivo principale di tale ritardo è imputabile al fatto che la copia della *Raccolta di concordati*²⁴ non era disponibile presso la nunziatura apostolica di Budapest, dunque andava ordinata a Roma. Non appena arrivò il volume, in data 23 aprile, Schioppa lo fece avere a Klebelsberg affinché il governo potesse scegliere la formula ritenuta più appropriata.²⁵ Il governo ungherese si accinse dunque a scegliere la formula di giuramento contemporaneamente al sollecito del vescovo Zichy rivolto al nunzio, affinché trovasse un accordo con le autorità ungheresi prima di maggio – come promesso tra l'altro dallo stesso Schioppa –, in modo tale che Zichy potesse prestare il giuramento²⁶ ancora prima di amministrare il sacramento della cresima.

Il governo ungherese – sebbene alcuni fossero contrari al giuramento di

²² Schioppa a Gasparri, 3 maggio 1924, S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, pos. 25, fasc. 28, ff. 17r–20r.

²³ Ibid.

²⁴ Angelo MERCATI, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma 1919.

²⁵ Schioppa a Gasparri, 3 maggio 1924, S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924–1942, pos. 25, fasc. 28, ff. 17r–20r.

²⁶ Zichy a Schioppa, 24 aprile 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 338r–339r.

Zichy, in quanto ritenuto inopportuno²⁷ – approntò la nuova formula, avvalendosi di quella prevista dall'art. 5 del Concordato firmato tra la Santa Sede e Haiti il 26 marzo 1860.²⁸ Il testo venne trasmesso dal ministro Klebelsberg al nunzio in data 2 maggio 1824. Il ministro non mancò di sottolineare che il giuramento ricevuto dal reggente non poteva né essere considerato come esercizio dello *ius patronatus* né stabilire un precedente contro il diritto di patronato di cui avevano beneficiato i re d'Ungheria.²⁹

Schioppa trasmise immediatamente a Zichy la formula del giuramento³⁰ e lo stesso giorno confermò la ricezione della lettera a Klebelsberg, segnalando che, poiché il testo aveva subito solo lievissime mutazioni rispetto alla formula già approvata dalla Santa Sede, da allora in avanti per i giuramenti i vescovi sarebbero stati autorizzati ad attenersi a quella versione. Il nunzio, con riferimento alla nota trasmessa da Gasparri al ministro Somssich in data 13 luglio, approvò persino che tale soluzione restasse in vigore solo per la durata dell'*interregnum*.³¹

Proprio quando sembrava che ogni difficoltà fosse stata superata e la questione del giuramento dell'amministratore apostolico di Kalocsa fosse definitivamente risolta, ecco che tutto rischiò di andare in fumo per il comportamento dello stesso Zichy. Infatti, sebbene il vescovo in data 3 maggio avesse informato il ministro che, una volta definito il testo del giuramento e ricevuta l'approvazione della Santa Sede, egli sarebbe stato pronto a prestare il giuramento richiesto, la sua lettera fece indispettire non poco Klebelsberg. Zichy,

²⁷ Per il parere di János Csizsárik, consigliere esperto in diritto canonico vedi SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése*, op. cit., p. 85.

²⁸ «Io giuro e prometto a Dio sopra i Santi Evangelii, come conviene ad un Vescovo, di serbare obbedienza e fedeltà al Governo stabilito dalla Costituzione di Haiti, e di niente intraprendere né direttamente, né indirettamente, che sia in contrario ai diritti ed interessi della Repubblica». MERCATI, *Raccolta di concordati*, op. cit., p. 931.

²⁹ «L'accettazione del giuramento per parte del Capo dello Stato non significa un fatto di alto diritto patronale e non tocca per niun conto i privilegi di alto diritto patronale goduti dai Re d'Ungheria». Klebelsberg a Schioppa, 2 maggio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 340r; S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924–1942, pos. 25, fasc. 28, f. 26r.

³⁰ Schioppa a Zichy, 2 maggio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 354r.

³¹ Schioppa a Klebelsberg, 2 maggio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 353r. Per la copia vedi: S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924–1942, pos. 25, fasc. 28, f. 27r. Riassunto da SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése*, op. cit., p. 88. Per la pubblicazione del testo della nota del 13 luglio 1923 in oggetto, vedi CSIZMADIA, *A magyar állam és az egyházak*, op. cit., p. 291–292, nota 67, e SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése*, op. cit., pp. 78–79.



infatti, nella stessa missiva richiese una dichiarazione ufficiale e pubblica da parte del ministro stesso, con la quale si rendesse noto che il giuramento da lui prestato non sarebbe stato né identico né in contrasto con quello da lui precedentemente prestato a Sua Maestà Apostolica, supremo patrono, e che il ricevimento del giuramento da parte del reggente non avrebbe implicato l'esercizio dei diritti patronali da parte del reggente medesimo.

Inoltre, le modalità con cui sollevò la questione della data di consegna dei beni di Kalocsa diedero l'impressione che fosse disposto a giurare solamente nel caso in cui il ministro avesse accettato la sua proposta di compromesso circa la definizione del giorno d'inizio del godimento dei suddetti beni. Infine, la sua richiesta di poter prestare il giuramento ancora prima dell'8 maggio, ovvero prima dell'amministrazione del sacramento della cresima, più che una richiesta sembrò un sollecito.³²

Il nunzio Schioppa, su apposita richiesta del ministro, convocò Zichy in data 6 maggio, mediante telegramma, e il giorno seguente, dopo una lunga discussione, riuscì a persuaderlo a non frapporre altre difficoltà e dettare ulteriori condizioni. Il giuramento ebbe così luogo il 9 maggio.³³

La consegna del beneficio vescovile di Kalocsa

La necessità di prestare il giuramento di fedeltà allo Stato – come abbiamo potuto constatare – emerse quindi come *conditio sine qua non* della consegna del beneficio arcivescovile di Kalocsa. Nonostante le parti avessero concordato la formula da impiegare per il giuramento e lo stesso avesse avuto luogo, la questione restò tuttavia in sospeso.

In data 24 marzo 1924 Zichy aveva già fatto richiesta a Klebelsberg di non porre il giuramento come una condizione *sine qua non*³⁴ alla presa di possesso dei beni. Il ministro, sebbene riconoscesse che il giuramento di fedeltà non

³² Zichy a Klebelsberg, 3 maggio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 346r-v. Per la versione italiana vedi Ibid. ff. 344r-345r. Una copia della traduzione: S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924-1942, pos. 25, fasc. 28, ff. 23r-24r.

³³ Schioppa a Zichy, 6 maggio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 343r; Schioppa a Gasparri, 9 maggio 1924, S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924-1942, pos. 25, fasc. 28, ff. 21r-22v.

³⁴ SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése, op. cit.*, p. 86; A. CSIZMADIA, *A magyar állam és az egyházak, op. cit.*, p. 297.



implicava la presa di possesso dei beni, ribadì che il godimento degli stessi, secondo la consuetudine del diritto ungherese e le precedenti disposizioni reali, avrebbe avuto inizio a partire dal giorno dell'emissione del giuramento e che tali normative si sarebbero dovute rispettare anche durante l'*interregnum*.³⁵

L'amministratore apostolico di Kalocsa però – in difesa dei suddetti principî – una volta definito il testo del giuramento tornò a riproporre la questione della data di consegna dei beni. Nella lettera che aveva fatto indispettire Klebelsberg egli aveva infatti illustrato il proprio punto di vista, secondo il quale il godimento dei beni di Kalocsa doveva aver inizio a partire dal giorno della presa di possesso dell'amministrazione apostolica di Kalocsa, cioè dal 27 gennaio del 1924. Chiedeva quindi che il computamento dei beni avvenisse indipendentemente dalla data dell'emissione del giuramento, proponendo – come soluzione di compromesso – di calcolare la consegna dei beni a partire dal 1° aprile del 1924.³⁶ Klebelsberg nella sua lettera di risposta era tornato invece a ribadire che «il godimento dei beni, secondo la consuetudine del diritto ungherese, cominciava dal giorno dell'emissione del giuramento» e che egli avrebbe dovuto attenersi a tale consuetudine: i beni dell'arcivescovato di Kalocsa sarebbero quindi stati consegnati a Zichy a cominciare dal giorno del giuramento.³⁷

Sebbene Schioppa fosse d'accordo con Zichy riguardo alla data della consegna dei beni, egli tornò a sollecitare il giuramento poiché era del parere che il ministro avrebbe in futuro dimostrato maggiore flessibilità a procedere secondo gli interessi della Santa Sede, e che avrebbe insistito solo nel caso di Zichy per far coincidere la data dell'emissione del giuramento con la consegna dei beni. Il nunzio chiese tuttavia al segretario di stato Gasparri di intervenire³⁸ dal ministro ungherese presso la Santa Sede, affinché la questione venisse risolta a favore del Vaticano.

³⁵ SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése, op. cit.*, p. 87.

³⁶ Zichy a Klebelsberg, 3 maggio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 346r-v; per la versione italiana vedi Ibid., ff. 344r-345r; Una copia della traduzione: S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924-1942, pos. 25, fasc. 28, ff. 23r-24r.

³⁷ Klebelsberg a Zichy, 6 maggio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 348r-v; per la versione italiana vedi Ibid., f. 347r-v; una copia della traduzione: S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924-1942, pos. 25, fasc. 28, f. 25r-v.

³⁸ Schioppa a Gasparri, 9 maggio 1924, S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924-1942, pos. 25, fasc. 28, ff. 21r-22v.

Zichy, impegnato nell'amministrazione del sacramento della cresima, prese visione soltanto con un certo ritardo della comunicazione ufficiale di Klebelsberg, in cui il ministro lo informava che i beni dell'arcivescovato di Kalocsa gli sarebbero stati consegnati a cominciare dal giorno del giuramento. Il sollecito rivolto al nunzio Schioppa perché intervenisse presso la Segreteria di Stato a favore della data del 1° aprile quale giorno d'inizio per il computamento dei beni fu dunque inutile.³⁹

Gasparri comunque promise di intervenire,⁴⁰ ma la nota trasmessa a Somsich non raggiunse l'obiettivo. In data 7 luglio il ministro degli affari esteri, Géza Daruváry, inviò a Roma all'attenzione dell'ambasciatore una disposizione in cui si diceva che Klebelsberg, nonostante l'intervento di Borgongini Duca e del nunzio Schioppa, non riteneva legittimo che si facesse un'eccezione⁴¹ nel caso di Zichy. Schioppa, avendo il presagio di una risposta negativa del governo, chiese con un telegramma a Gasparri di mostrarsi irremovibile circa gli arretrati dei beni di Kalocsa, ma fu inutile, non ebbe alcun modo di cambiare la decisione del governo.⁴²

Conclusioni

Nel corso del chiarimento della questione relativa al giuramento di fedeltà dei vescovi ungheresi presso il reggente, la Santa Sede riuscì a imporre con successo la propria posizione. Essa infatti, di fronte alle argomentazioni ungheresi prive di fondamento giuridico, riuscì a difendere il principio secondo il quale il giuramento dei vescovi era di per sé una concessione da parte della Chiesa ed era accettabile solo se rimaneva intatto il potere supremo del pontefice e se avveniva secondo la formula approvata dalla Santa Sede. Il governo ungherese, in virtù della tutela dello *ius patronatus* del re apostolico, riuscì a ottenere soltanto che la Santa Sede accettasse la formula approvata come soluzione pratica transitoria valida per l'*interregnum*. Il fatto che Roma fosse riuscita a imporre la propria posizione a livello teorico e giuridico era da

³⁹ Zichy a Schioppa, 31 maggio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 307r-v.

⁴⁰ Schioppa a Zichy, 4 giugno 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 308r.

⁴¹ CSIZMADIA, *A magyar állam és az egyházak*, op. cit., p. 298; G. SALACZ, *A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése*, op. cit., p. 89.

⁴² Schioppa a Gasparri, 7 luglio 1924, ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), f. 310r.

imputarsi ai rapporti di forza della politica ecclesiastica dell'epoca, nonché allo spirito pratico della diplomazia della Santa Sede.

Per quanto concerne la questione della data di consegna del beneficio vescovile prevalse invece la volontà del governo ungherese, almeno a livello pratico. Tanto più che l'amministratore effettivo dei benefici della sede vescovile vacante era lo Stato stesso; questo ne spiega la posizione di forza, mentre la Santa Sede, priva di mezzi adeguati a far valere le proprie pretese, si limitava a farle presenti. Essa si vide dunque costretta a prendere atto che la consegna dei benefici, conformemente alla consuetudine del diritto ungherese, avrebbe avuto inizio dal giorno dell'emissione del giuramento anziché dal giorno dell'insediamento del nuovo vescovo.

La questione del giuramento di fedeltà, tuttavia, per certi aspetti offre altri spunti di riflessione. Il fatto stesso che la Santa Sede avesse notato solamente nel 1924 che la formula di giuramento impiegata in Ungheria da più di mezzo secolo non era quella prevista dal Concordato austriaco del 1855, ma una formula inaccettabile dal punto di vista ecclesiastico, ci fa capire che Roma non era affatto bene informata riguardo all'iter della politica ecclesiastica ungherese del periodo del dualismo. Il perdurare di tale prassi impropria lo si doveva al fatto che i prelati inseriti nel sistema della Chiesa di Stato non avvertivano alcuna problematica di carattere ecclesiastico a riguardo. La questione del giuramento emerse dunque poiché nell'*interregnum* del primo dopoguerra si erano venute a creare crepe all'interno della Chiesa ungherese: una parte rilevante dei vescovi riteneva che la fedeltà al governo fosse di importanza pari a quella verso Roma, mentre altri presuli di sentimento legittimista, come il vescovo di Pécs di cui sopra, Gyula Zichy – in parte per via della fedeltà al sovrano – mettevano in discussione alcuni elementi della politica ecclesiastica del regime di allora e, di conseguenza, ne contestavano certe prassi, precedentemente ritenute ovvie, come ad esempio quella del giuramento di fedeltà.⁴³

Il presente contributo relativo alla normalizzazione della questione del giuramento di fedeltà allo Stato nel 1924 è importante anche a fini metodologici. Le fonti degli archivi del Vaticano attualmente accessibili, oltre a fornirci informazioni più dettagliate circa la posizione assunta dalla Santa Sede nel 1924 in merito alla questione, ci aiutano anche a comprendere meglio il retroscena

⁴³ Cfr. Schioppa a Gasparri, 3 maggio 1924, S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924–1942, pos. 25, fasc. 28, ff. 17r–20r.

di quel capitolo dell'accordo parziale del 1964 che si riferiva all'approvazione da parte della Santa Sede del giuramento di fedeltà dei vescovi, richiesto dal regime comunista. Considerato che la Santa Sede si applicò nel corso degli anni a far valere i propri principî in modo piuttosto coerente, è evidente che le logiche perseguite tra le due guerre potessero essere applicate analogamente anche al giuramento di fedeltà preteso dal regime politico ideologicamente ostile. Perciò, nonostante le fonti degli archivi vaticani relative al giuramento di fedeltà dei vescovi richiesto durante il comunismo siano conosciute solo in parte,⁴⁴ grazie alle fonti prevalentemente statali si riesce a ricostruire con relativa precisione la posizione della Santa Sede in merito alla questione.

(Traduzione di Andrea Moravcsik)

DOCUMENTI

La presente pubblicazione dei documenti segue la prassi generale delle edizioni dei documenti della Santa Sede per il Novecento. Non ho sciolto le abbreviazioni, elencate in una lista a parte.⁴⁵ Riporto le lettere con l'ortografia originale e con gli errori caratteristici dell'autore di madre lingua non italiana. Nei documenti dattiloscritti ho corretto i refusi di minore rilievo senza darne specifica segnalazione. Dato che ho riassunto nel precedente contributo il contenuto dei singoli documenti, ho ritenuto superfluo di compilare registi.

1.

Gyula Zichy vescovo di Pécs e amministratore apostolico di Kalocsa al nunzio di Budapest Lorenzo Schioppa

Kalocsa, 6 marzo 1924

Manoscritto originale autografo

ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 323r-324v

⁴⁴ Cfr. *La politica del dialogo. Le Carte di Casaroli sull'Ostpolitik vaticana*, a cura di Giovanni Barberini, Bologna 2008 (Santa Sede e politica nel Novecento, 7).

⁴⁵ Le principali abbreviazioni che ricorrono nei documenti: All. = allegato; Amminist. = amministratore; ap. = apostolico; approv. = approvazione; corr. = corrente; dev.mo = devotissimo; E. V. = Eccellenza Vostra; ff. = facente funzione; h. = helyettes; kinev. = kinevezett; Mgr. = monsignor; m. kir. = magyar királyi; m. p. = manu propria; Obbl.mo = obbligatissimo; P. P. = Papa; p. scr. = post scriptum; r. k. = római katolikus; R. Ung. = Reale Ungherese; s.hiv. = segédhivatali; sk. = saját kezűleg; S. Sedes = Sancta Sedes; umil.mo = umilissimo.

2936/II

Kalocsa il 6 di marzo 1924

Eccellenza Reverendissima!

Mi permetto la V. E. di poter aggiungere alla mia ultima lettera che io scrissi alle V. E. a Roma in riguardo al richiesto giuramento del Governo presso il governatore.⁴⁶ Ora come io sento il ministro Klebelsberg si è mostrato pronto di far una dichiarazione tale ch' il giuramento in questione lascia intatto il diritto reale del così detto supremo patronato ed è anche pronto di procurare ch' il giuramento si faccia con meno solennità che fu progettato primo. Solamente dice il ministro ch' il giuramento sarebbe fatto unicamente alla sovranità dello stato ungherese in occasione nel quale il governatore fa la consegna d' uno beneficio ad un vescovo. Il giuramento [f. 323v] sarebbe il riconoscere della sovranità dello stato ungherese la quale viene rappresentata dal governatore. Certamente che resta sempre ancora il giuramento come condizione sine qua non della consegna del beneficio.

Il Santo Padre⁴⁷ mi aveva nominato col picuo diritto di amministrare i beni e le rendite della mensa arcivescovile di Kalocsa senza chiedere giuramento. Ora viene il governo e dice no voi non potete mettervi in possesso dei beni finchè non farerete il giuramento di fedeltà al governatore ed alle leggi del regno d' Ungheria. Come è questa cosa? La Santa Sede mi mette in possesso dei diritti di amministrazione dei beni ed il governo dice che voi⁴⁸ non avete nessun diritto ai beni prima di far il giuramento. Se la cosa è così se il governo ha ragione allora non⁴⁹ è vero quello che dice il Codice nel can. 1518 „Roma-[f. 324r] nus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator”.

Se il governo può porre delle condizioni sotto qualsiasi rispetto alla consegna del beneficio allora il Romano Pontefice non è più il supremo dispensatore ed amministratore dei beni della Chiesa. Il giuramento in tale caso mi pare sarebbe un attestato della parte del giurante che la sovranità

⁴⁶ Miklós Horthy.

⁴⁷ Papa Pio XI.

⁴⁸ Preceduto da: non, barrato.

⁴⁹ Preceduto da: allora, barrato.

dello stato ungherese si estende anche sopra i beni della Chiesa, quindi contraria al codice.

Io credo che⁵⁰ questa questione del conferimento dei beni ecclesiastici si deve sciogliere una volta qui in Ungheria perchè il governo crede veramente, che gli abbia il diritto di mettere il beneficiario in possessione cioè di conferire il beneficio contrariamente alla disposizione del codice e del decreto della mia nomina che dice che il Santo Padre mi mette in possessione delle beni della mensa vescovile o arcivescovile. [f. 324v]

Il fatto è quindi che io non avendo fatto ancora il famoso giuramento non ho potuto prendere niente del beneficio in consegna.

Nel giuramento richiesto del Concordato Austriaco⁵¹ secondo il quale la Santa Sede mi aveva già permesso di fare il giuramento non contiene niente di fedeltà alle leggi dello stato ma contiene una frase indiretta, invece il giuramento richiesto del governo ungherese fa giurare il beneficiario direttamente l'osservazione delle leggi e di far osservare le leggi dei altri. Non se si può giurare direttamente di osservare dei leggi i quali sono contrarie alla libertà della Chiesa e per conseguenza anche contrarie al buono commune.

Il mio modo d'agire sarà strettamente secondo il parere della Santa Sede per conseguenza io prima di far un altro passo aspetto l'ordine della Santa Sede. Con tanti rispetti e saluti

Giulio Zichy
Amministr. ap. di Kalocsa.

2.

**Gyula Zichy vescovo di Pécs e amministratore apostolico di Kalocsa
al nunzio di Budapest Lorenzo Schioppa**

Kalocsa, 29 marzo 1924

Manoscritto originale autografo

ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 326r-v

Eccellenza Reverendissima!

⁵⁰ che: inserimento.

⁵¹ A. MERCATI, *Raccolta di concordati, op. cit.*, pp. 821-830 (concordato fra Pio IX e Francesco Giuseppe I, imperatore d'Austria); il testo del giuramento: p. 825.

Mi pardoni si io vengo a disturbarla nelle sue dolci vacanze nella bella città di Roma. Ma che forte la Vostra Eccellenza non si meravigli che io non ho prestatato ancora il giuramento richiesto del Governo ungherese e per conseguenza non ho potuto ancora prendere possesso dei beni della mensa arcivescovile, mi permette la V. E. di darle seguenti schiarimenti.

La Vostra Eccellenza mi aveva scritto in riguardo al giuramento il 31 Gennaio 1924 No. 2869 come segue.⁵²

“L’Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato mi significa dunque che se si tratta della formula come quella pei cardinali, a norma dell’articolo 20 del Concordato Austriaco dell’anno 1855, non vi è difficoltà che l’E. V. presti il richiesto giuramento”.

Come la Vostra Eccellenza⁵³ però potrà vedere sul foglio qui aggiunto che questi due formule la prima del concordato l’altro dal governo ora richiesta non sono sinonime, quindi avendo concessa la Santa Sede la prima formula non ha concessa la seconda.

Nella formula del concordato austriaco non viene espressa la fedeltà alle leggi dello stato ma solamente al sovrano il quale come patrono supremo prendeva il giuramento non come capo di stato. Oggi non abbiamo il re il quale secondo il punto di [f. 326v] vista del governo è anche⁵⁴ detronizzato. Il re non essendo e neanche il Governatore non essendo il luogotentente del re apostolico in Ungheria non può richiedere un giuramento il quale fu richiesto anticamente del re apostolico come patrono supremo, perchè li manca il titolo. Secondo la legge il Governatore non ha i diritti del patrono supremo.⁵⁵

Il Giuramento è richiesto del governo come una condizione sine qua non della collazione del beneficio, così⁵⁶ non si può prestare senza riconoscere il diritto del governo alla collazione del beneficio. Il codice del canono 1518 dice: “Romanus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator.”

Non saprei se la Santa Sede abbia conferito al governo ungherese il diritto di conferire il beneficio, il quale spettava secondo il parere comuni in Ungheria alla persona del re apostolico benchè la Santa Sede non ha mai almeno espli-

⁵² ASV Arch. Nunz. Ungheria, 1924, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 302r-v.

⁵³ Eccellenza: inserimento.

⁵⁴ anche: inserimento.

⁵⁵ Secondo la legge il Governatore non ha i diritti del patrono supremo: inserimento.

⁵⁶ così: inserimento.



citamente riconosciuto un tal diritto esprimendo la nomina totale come nelle cose spirituale così anche cose temporale della parte sua senza far menzione d'una nomina già fatta del re d'Ungheria.

La nomina dei Vescovi e collazione del beneficio in spiritualibus et temporalibus spetta unicamente la Santa Sede senza la minima ingerenza della parte del governo. Secondo lo stato della questione d'oggi il governo ungherese come mi aveva dichiarato il Klebelsberg mette il giuramento come condizione sine qua non della consegna del beneficio. Prego adunque la V. E. di far mi aver una risposta in riguardo alla questione perchè mi pare precisamente secondo la ultima risposta del Card. Gasparri ch'⁵⁷ il giuramento nelle detta connozione non si può prestare. Con tante ringraziamenti e saluti

Giulio Zichy vescovo amminist. apost.

Kalocsa il 29 marzo 1924.

2/a.

Formule di giuramento

Allegato alla lettera del 29 marzo 1924 di Gyula Zichy, vescovo di Pécs e amministratore apostolico di Kalocsa al nunzio di Budapest, Lorenzo Schioppa.

Manoscritto originale autografo

ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 327r-v

Juramentum

Formula juramenti pro episcopis a Concordato austriaco praescripta haec est:

„Ego juro et promitto ad sancta Dei Evangelia, sicut decet Episcopum, obedientiam et fidelitatem Caeseo-Regiae Apostolicae Majestati et successoribus suis; juro item et promitto, me nullam cummunicationem habiturum nullique consilio interfuturum, quod tranquillitati publicae noceat, nullamque suspectam unionem neque intra neque extra Imperii limites conservaturum atque se publicum aliquod periculum imminere resciverim, me ad illud avertendum nihil omissurum.

⁵⁷ ch': inserimento.



Formula juramenti quod nunc exigitur est haec:

„Ego Julius e Comitibus Zichy juro ad Deum vivum, Beatam Virginem Mariam et omnes sanctos, Ejus electos, me semper fidelem esse futurum Celsissimo Hungariae Gubernatori, promitto me leges regni servaturum, eis me obedientiam praestitutum easque non solum me nunquam laesurum, sed etiam ne ab aliis laedantur quantum possum impediturum et officium meum in sensu legum et justitiae adimpleturum.
Sic me Deus adjuvet.”

P. scr. Sacrum officium 21 Julii 1880 haec scripsit Hungariae episcopos:

„Parochis praecipiant episcopi, ne praetextu vitandi a lege civili sancitos contra sacerdotes in Ecclesiae sinum recipientes eos quos ipsa eadem lege civilis sectis haereticorum devovet, aliquem respuant sive a catholica educatione, sive a sacramentis.”

[f. 327v]

Et Leo P.P. XIII 22 aug. 1886 iisdem Hungariae episcopis in suis „Quoad nullum” litteris encyclicis: „Quam-ob-rem si animarum curatores alterutrum malle cogantur, necesse est eos humanarum legum severitatem potius subire, quam vindicis Dei iram lacessere.”

Haec profecto statuit Leo⁵⁸ P.P. XIII de legibus hungaricis, quae vetant aliquem ex sectis haereticorum in Ecclesiam catholicam suscipi ante completum aetatis annum 18.

Ut nunc juramento emisso promittat his S. Sedis decreti contrarium episcopus?

3.

Il testo del giuramento prestato da Gyula Zichy il 4 novembre 1905

Dattiloscritto⁵⁹

ASV Arch. Nunz. Ungheria, b.11, fasc. 6/2(2), ff. 330r, 331r.

⁵⁸ Leo: inserimento.

⁵⁹ La traduzione italiana è stata scritta senza accenti.



[f. 330r]

[manoscritto:] Formula del antico giuramento senza l'approv. della S. Sede

Io, conte Giulio Zichy, giuro su Dio uno e vivo, sulla Beata Vergine Maria e su tutti i Santi di Dio, suoi eletti: che sarò sempre fedele a Sua Maesta Imperiale e Reale Apostolica, osserverò ed ossequerò le leggi del paese, ne le infrangerò mai, anzi, per quanto stia in me, impedirò la loro infrazione da parte altrui; e corrisponderò ai miei doveri secondo le leggi e la giustizia. Così Iddio mi aiuti!

Conte Giulio Zichy
vescovo romano-cattolico graziosissimamente nominato.

Il signor Conte Giulio Zichy, vescovo romano-cattolico di Cinquechiese ha prestato oggi il solito giuramento di fedeltà alle mani di Sua Maesta Imperiale e Reale Apostolica in presenza dei sottofirmati.

Vienna, addì 4 novembre 1905.

Giorgio Lukács m. p.
R. Ung. Ministro dei Culti e
della Pubblica istruzione

Géza Vértesy m. p.
Consigliere ministeriale.

Per copia ufficiale conforme:

Luigi Darabos m. p.
Direttore in Capo degli uffici d'ordine,
ff. di capo del gabinetto presidenziale.

[f. 331r]

Én Gróf Zichy Gyula, esküszöm az élő Istenre, a boldogságos szűz Máriára és Isten minden szentjeire, ő kiválasztottjaira: hogy ő császári és apostoli királyi Felségének mindenkor híve leszek, az ország törvényeit megtartom, azoknak engedelmességek fogok, s azokat nem csak magam soha meg nem szegem, hanem mások által való megszegését is tőlem telhetőleg megakadályozom, kötelességeimnek pedig törvény és igazság szerint megfelelek.

Isten engem úgy segéljen!

Gróf Zichy Gyula sk.
legkegyelmesebben kinev. r. k. püspök.



Gróf Zichy Gyula pécsi római katolikus püspök Úr a szokásos hűségi esküt ő császári és apostoli királyi Felsége kezeibe alulírottak jelenlétében mai napon letette.

Bécsben, 1905. november hó 4-én.

Lukács György sk.
vallás és közoktatási m.
kir. miniszter

Vértesy Géza sk.
miniszteri tanácsos

[*Dattiloscritto con altra macchina per scrivere.*] A hivatalos másolat hitelül.⁶⁰

Darabos Lajos m. p.
s. hiv. igazgató,⁶¹
az elnöki iroda h.⁶² főnöke.

[*Timbro.*] Magyar Királyi Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium Elnöki Hivatala

4.

Relazione del nunzio di Budapest, Lorenzo Schioppa al cardinale segretario di stato Pietro Gasparri

Budapest, 3 maggio 1924

Dattiloscritto originale autografo

S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924–1942, pos. 25, fasc. 28, ff. 17r–20r

Nunziatura Apostolica
Ungheria⁶⁴

No. 3014⁶³
Budapest, 3 Maggio 1924

Oggetto
La questione del giuramento dei
Vescovi in Ungheria

⁶⁰ Firma autografa.

⁶¹ főigazgató: barrato.

⁶² h.: inserimento.

⁶³ 3014: con la penna.

⁶⁴ Carta intestata della nunziatura.

Eminenza Reverendissima,

Finalmente la questione del giuramento, richiesto da questo Governo a Mgr. Amministratore Apostolico di Colocza, come condizione per immetterlo nel possesso dei beni della detta Metropolitana, è stata risolta secondo le disposizioni della Santa Sede.

Il Governo ha accettato che Mgr. Zichy – e quindi anche gli altri Vescovi che in avvenire saranno nominati dalla Santa Sede alle Diocesi Ungheresi – prestino il giuramento secondo la formula del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Haiti (28 Marzo 1860) che suona così: „Io giuro e prometto a Dio sopra i Santi Evangelii di serbare obbedienza e fedeltà al Governo stabilito dalla Costituzione di Haiti e di niente intraprendere né direttamente né indirettamente che sia contrario ai diritti e interessi della Repubblica” (Raccolta dei Concordati pag. 931.)⁶⁵ La formula ungherese invece che le parole: “al Governo stabilito dalla Costituzione” mette le parole: “Al Governatore del Regno di Ungheria” ed alla parola “Repubblica” sostituisce “Regno”; inoltre abolisce la parola “obbedienza”.

A Sua Eminenza Reverendissima
Il Signor Cardinale Pietro Gasparri
Segretario di Stato di Sua Santità
VATICANO

30724⁶⁶

[f. 17v.] Il Governo poi ha fatto una riserva, che cioè questa formula rappresenti un provvedimento provvisorio il quale non pregiudichi i presunti diritti del Re Apostolico, né significhi un atto di alto patronato esercitato dal Governatore. Siccome, secondo una comunicazione di Vostra Eminenza Reverendissima a codesto Signor Ministro d’Ungheria, a me partecipata (Disp. 20054 dal 14 Luglio 1923): “La Santa Sede, a suo tempo, se l’Ungheria avrà di nuovo il suo Re Apostolico coronato, è disposta a studiare⁶⁷ quali diritti

⁶⁵ A. MERCATI, *Raccolta di concordati, op. cit.*

⁶⁶ 30724: scritto a mano a piè di pagina.

⁶⁷ codesto Signor Ministro d’Ungheria, a me partecipata (Disp. 20054 dal 14 Luglio 1923): «La Santa Sede, a suo tempo, se l’Ungheria avrà di nuovo il suo Re Apostolico coronato, è disposta a studiare»: frase segnata con rosso in margine.

competano al Re in tale materia (le nomine ecclesiastiche)”, così mi sono creduto autorizzato a dichiarare al Governo che anche la suddetta formula di giuramento potrebbe considerarsi come provvisoria.

Intanto credo non inutile riferire a Vostra Eminenza attraverso quale travaglio è passata la soluzione di questo affare. Così verranno illustrate anche meglio e la situazione religiosa locale e parecchie persone, le quali sono l'esponente della situazione medesima.

Appena tornato dal mio congedo, ai primi di aprile, ebbi un colloquio con Mgr. Zichy, che si trovava in quei giorni in Budapest per la Conferenza Episcopale. Così seppi che il Governo teneva duro sul testo, già noto a Vostra Eminenza, e che dice così: “Io giuro che sarò sempre fedele a Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica (qui si sarebbe dovuto dire: “A Sua Altezza Serenissima il Governatore del Regno di Ungheria”), osserverò e farò osservare [f. 18r] le leggi del paese, né le infragerò mai, anzi per quanto sarò in me, impedirò la loro infrazione da parte altrui, e corrisponderò ai miei doveri secondo la legge e la giustizia.”

Con lo stesso Prelato rimanemmo d'accordo che sarei entrato io direttamente nelle trattative col Governo, per persuaderlo a rinunciare a questa formula, che la Santa Sede non poteva accettare.

La sera dello stesso giorno vidi il Presidente del Consiglio, Conte Bethlen. Gli parlai della quistione, e, dopo avergli opportunamente spiegato il punto di vista della Santa Sede, ebbi la soddisfazione che egli lo accettò completamente, dichiarandomi peraltro che ne avrebbe parlato col Ministro dei Culti.

L'indomani il Ministro dei Culti si presentò da me. Mi disse che il Governo insisteva ad esigere la formula già proposta, la quale del resto – aggiunse – era non altra, se non quella che da tempo immemorabile avevano giurate tutti i Vescovi e Cardinali Ungheresi e lo stesso Mgr. Zichy, quando fu nominato a Cinque Chiese. Conchiuse che l'opinione pubblica si sarebbe ribellata nel conoscere che i Vescovi si rifiutavano ora, d'ordine della Santa Sede, a prestare giuramento alle leggi del Paese. Per documentare la sua prima asserzione mi mostrò poi il testo autentico del suddetto giuramento prestato finora dai Vescovi e debitamente firmato da essi, a cominciare dal Cardinale Arcivescovo di [f. 18v] Strigonia Eminentissimo Csernoch.

Rimasi un pò sorpreso da questa inattesa rivelazione, ma non mi perdetti d'animo. Dissi al Ministro che bisognava mettere la questione nei termini seguenti: la Santa Sede propone o che il Governo accetti una delle formule di gi-

uramento già da Essa approvate e che si trovano inserito nella “Raccolta dei Concordati”, ovvero che il Governo tratti con la Santa Sede per l’accettazione di una nuova formula. Giacché non si può provare, aggiunti, che il giuramento finora prestato dai Vescovi Ungheresi sia stato approvato dalla Santa Sede, e ciò non si può provare, è meglio non accennare nemmeno a tale precedente. E per corroborare il punto di vista della Santa Sede, conclusi dimostrando chiaramente al Ministro che il Governo non aveva diritto alcuno di esigere un giuramento dai Vescovi; che era la Santa Sede che faceva una graziosa concessione nel permettere ai Vescovi medesimi di giurare; che i Vescovi non vanno considerati come impiegati dello Stato o come stipendiati da esso; e che in tutti i casi non si poteva pretendere che la Santa Sede permettesse ai Vescovi di giurare fedeltà alle leggi del paese, quando fra queste leggi ve ne sono di quelle direttamente contrarie ai precetti di Dio e della Chiesa: come per esempio quella del divorzio. Infine che in nessuna formula concordata si trovava il giuramento alle leggi, così come lo richiedeva il Governo Ungherese.

Il Ministro peraltro insistette sul suo punto di [f. 19r] vista, prospettando di nuovo i pericoli che potevano sorgere da un sollevamento della opinione pubblica e specialmente dei radicali, il quale avrebbe potuto perfino portare ad una legge per l’incameramento dei beni della Chiesa. Ed io insistetti nel mio punto di vista, aggiungendo che la retta opinione pubblica avrebbe approvato le disposizioni della Santa Sede e l’accettazione di esse da parte del Governo, comprendendo che miravano a salvaguardare i supremi interessi della religione ed i principi stessi della fede. Il colloquio non ebbe un esito concreto.

Il giorno dopo, nel consegnare a Mgr. Vass le Bolle Apostoliche con le quali è nominato Preposto⁶⁸ del Capitolo di Colocsa, non mancai di cogliere la propizia occasione per interessarlo vivamente alla cosa. Gli feci rilevare che, oltre il resto, sarebbe stato un atto di inqualificabile ingratitudine da parte del Governo Ungherese di creare difficoltà alla S. Sede, nel momento stesso in cui il Santo Padre aveva avuta la grande degnazione di nominare il Vass a tanta alta dignità, anche per secondare un desiderio del Governo. Pregai perciò Mgr. Vass di mettere in opera tutta la sua influenza, come membro del Governo, per procurare all’affare una felice soluzione.

Che cosa abbia fatto il Vass non so. Il certo è che l’indomani è tornato da me il Ministro dei Culti. Ha cercato di sparare le ultime cartucce. Voleva per-

⁶⁸ Preposto: correzione autografa; barrato: proposto.

suadermi che se per tanto tempo i Vescovi avevano giurato così, si poteva continuare ad im-[f. 19v]piegare la stessa formula; mi ha ripetuto i suoi timori di un sollevamento da parte dei radicali, già eccitati, secondo lui, dal fatto che la Santa Sede ha cumulato due benefici (quello di Colocsa e quello di Cinque Chiese) nelle mani di un sol Vescovo, che per di più e anche un Conte, ed ha concluso dichiarando che egli intendeva declinare qualunque responsabilità in proposito. Ma visto che io non mi commovevo e non cedevo, ha finito per concludere che il Governo non poteva assolutamente accettare la formula del Concordato Austriaco 1855, altrimenti l'opinione pubblica avrebbe detto che si tornava, anche dopo la separazione, alla legislazione austriaca; ma che avrebbe scelta una delle formule già approvate dalla Santa Sede in uno dei tanti Concordati. Non essendomi però ancora arrivato la "Raccolta dei Concordati" sono passati parecchi giorni prima di poter venire ad una conclusione. Quando il libro mi giunse, il 23 corr., senza indugio, io stesso lo portai al Ministro dei Culti e gli ripetetti tutte le buone ragioni che lo dovevano indurre ad accettare la proposta della Santa Sede. Dopo un altro inutile tentativo fatto presso di me, per interposta persona, onde indurmi ad aderire al desiderio del Governo, finalmente ieri il Ministro mi fece conoscere che il Governo accettava la formula del Concordato di Haiti con le lievissime mutazioni che ho sopra notate.

Ciò che nello svolgimento di questo affare mi ha più di tutto dolorosamente sorpreso, non è stato tanto il fatto che il Presidente del Consiglio Conte Bethlen calvinista abbia su-[f. 20r]bito compreso ed accettato il punto di vista della Santa Sede, mentre il Ministro dei Culti cattolico, abbia fatto le più dure ed irragionevoli difficoltà; quanto l'atteggiamento dei Vescovi, non escluso il Cardinale Csernoch. Ad eccezione di Mgr. Zichy, essi si sono schierati da parte del Governo e tutti hanno dichiarato che il giuramento da loro finora prestato era in piena regola, e doveva continuare a prestarsi. Il solo Zichy ha detto francamente "ho sbagliato". Gli altri si sono scagliati contro di lui, alcuni pretendendo dimostrargli che egli dal Governo e non dalla Santa Sede riceveva i beni della Mensa episcopale, altri rimproverandogli di avere suscitata una questione inutile, giacché, secondo essi, da una parte potevano giurare fedeltà alle leggi del paese, divorzio compreso; e da altra parte potevano impugnare queste leggi. Non hanno riflettuto che, volendo anche ammettere tale eccessiva restrizione, rimane il fatto di avere prestato un giuramento al Governo senza l'autorizzazione della Santa Sede.



Chinato al Bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione
ho l'onore di raffermarmi
dell'Eminenza Vostra Reverendissima

Obbl.mo dev.mo umil.mo servo
+ Lorenzo Schioppa
Arcivescovo di Giustinianopoli
Nunzio Apostolico

5.

**Gyula Zichy vescovo di Pécs e amministratore apostolico di Kalocsa al
nunzio di Budapest Lorenzo Schioppa**

Pécs, 5 maggio 1924

Manoscritto autografo

ASV Arch. Nunz. Ungheria, b. 11, fasc. 6/2(2), ff. 349r, 350r, 351r, 352r,

3037/II

Eccellenza Reverendissima!

Ringrazio la Vostra Eccellenza di avermi mandato la formula del giuramento
prestando presso la Sua Altezza Serenissima et Signor Governatore del Regno
d'Ungheria.

Con rispetti distinti della V. E. servitore

Giulio Zichy
vescovo

Pécs il 5 di maggio 1924

[f. 350r]

Io Conte Giulio Zichy giuro sui santi evangeli di essere fedele a Sua Altezza il
Governatore d'Ungheria, e prometto di non prendere parte, né direttamente
né indirettamente, a nulla che pregiudichi ai diritti e agli interessi dell'Un-
gheria. Così Dio mi aiuti!



[f. 351r]

Én gróf Zichy Gyula esküszöm a szent evangéliumokra, hogy Magyarország főméltóságú Kormányzójának híve leszek, és ígérem, hogy sem közvetve, sem közvetlenül semmiben részt nem veszek, ami Magyarország jogaival és érdekeivel ellentétben áll. Isten engem úgy segítjen!

[f. 352r]

Ego Julius e Comitibus Zichy ad sancta evangelia juro, ut decet Episcopum⁶⁹, me fidelem fore celsissimo Hungariae Gubernatori et promitto, neque mediate, neque immediate aliquid me facturum, quod juribus et communi Hungariae bono contrarium sit. Sic Deus me adjuvet!

6.

**Il nunzio di Budapest, Lorenzo Schioppa al cardinale segretario di stato
Pietro Gasparri**

Budapest, 9 maggio 1924

Dattiloscritto originale autografo

S.RR.SS., AA.EE.SS., Ungheria, 1924–1942, pos. 25, fasc. 28, ff. 21r–22v

Nunziatura Apostolica
Ungheria⁷⁰

No. 3030
Budapest, = 9 Maggio 1924

Oggetto
La questione del giuramento dei Vescovi
in Ungheria

⁶⁹ ut decet Episcopum: inserimento (mano del nunzio). Il giuramento fu prestato secondo il testo corretto, «sicut decet episcopum». Cfr. *Zichy Gyula gróf a Haitiban használt eskümintá szerint tette le a hűségesküt. Klebelsberg Kuno gróf tizenhárom eskümintá közül a néger köztársasági formulát választotta*, in «Magyarság», 29 maggio 1924, p. 5.

⁷⁰ Carta intestata della nunziatura.

Eminenza Reverendissima,

Faccio seguito al mio rispettoso rapporto N. 3014 del 3 corrente. Mentre credevo che, superate le difficoltà del Governo, la questione del giuramento dei Vescovi fosse definitivamente risolta, ecco che nuovi ostacoli mi si sono presentati, e questa volta dallo stesso Mgr. Zichy. Ieri l'altro il Ministro dei Culti mi mandò un alto impiegato del suo Dicastero per riferirmi che Mgr. Zichy gli aveva inviata una lettera (All. 1.) nella quale, mentre si dichiarava pronto a prestare il giuramento concordato con la Santa Sede, richiedeva una dichiarazione ufficiale e pubblica dalla parte del Ministro stesso, con la quale si facesse noto: 1) che il giuramento prestato dall'Amministratore Apostolico di Colocza non è uguale a quello che facevano gli Arcivescovi e Vescovi al Patrono; 2) che il ricevimento del giuramento da parte del Governatore non significa per niun conto l'esercizio dei diritti patronali, tanto più perché il primo articolo della legge 1920 10 esculde expressis verbis; 3) che il prestato giuramento non è in nessun modo contrario a quel giuramento che a suo tempo si prestava al Re, ma è piuttosto la conferma.

A Sua Eminenza Reverendissia
Il Signor Cardinale Pietro Gasparri
Segretario di Stato di Sua Santità
VATICANO
(con 4 Allegati)

30724⁷¹

[f. 21v] L'inviato del Ministro dei Culti mi diceva che il Ministro stesso era stato irritatissimo per queste esigenze di⁷² Mgr. Zichy, ma che tuttavia gli aveva risposto (All. 2.) assicurandolo che né il giuramento ricevuto dal Governatore si poteva considerare come l'esercizio di diritto di patronato da parte del Governatore medesimo; né che il detto giuramento poteva stabilire un precedente contro il diritto di patronato dei Re d'Ungheria. Il Ministro gli aggiungeva di aver fatta la stessa dichiarazione a me, nella lettera (Allegato 3) con cui mi inviava la formula del giuramento per la debita approvazione, e che io gli avevo risposto (All. 4) che, in conformità della nota dichiarazione

⁷¹ 30724: scritto a mano a piè di pagina.

⁷² di: correzione; barrato: de.

della Santa Sede di essere disposta ad esaminare di nuovo tutta la materia dei diritti patronali dei Re d'Ungheria, qualora il Re Apostolico coronato tornasse sul Trono, non avevo difficoltà a prendere atto delle suddette dichiarazioni del Ministro.

Siccome poi il mio interlocutore mi interessava ad intervenire presso Mgr. Zichy per indurlo a non frapporre altre difficoltà in questa penosa questione, e non irritare maggiormente il Ministro potendone sorgere gravissime conseguenze, così, senza indugio, telegrafai allo stesso Monsignore, pregandolo di recarsi da me al più presto possibile.

Egli infatti è venuto il giorno dopo in Nunziatura. Non ancora aveva ricevuta la su menzionata risposta del Ministro. Essendo però io in possesso, gliel'ho fatta leggere confidenzialmente. L'ho [f. 22r] pregato quindi a contentarsi delle esplicite dichiarazioni fatte dal Ministro tanto nella lettera a lui diretta quanto in quella indirizzata a me, le quali mi pareva che potessero abbastanza soddisfare le sue esigenze; ho aggiunto che avrei pensato io, prudentemente, a far rendere di pubblica ragione il valore del giuramento in riguardo a quanto egli desiderava, e infine l'ho pregato di scrivere subito una lettera al Ministro dei Culti per chiedere senz'altro l'udienza del Governatore per il giuramento. Mgr. Zichy, dopo una laboriosa discussione, finalmente ha acconsentito a tutti i miei desideri. Così egli oggi ha prestato il giuramento, secondo la formula stabilita, e in forma privatissima, senza alcuna solennità. Il giuramento portava anche le parole "sicut decet Episcopum" le quali erano state ommesse per errore di trascrizione.

Rimarrebbe a regolare un'altra differenza.

Mgr. Zichy domanda al Ministro che gli siano consegnati i beni, computandoli dal giorno della sua presa di possesso dell'Amministrazione Apostolica di Colocsa, cioè dal 27 Gennaio di quest'anno. Il Ministro invece gli ha risposto, nella lettera sopra citata, così: "Il godimento dei beni, secondo la consuetudine⁷³ del diritto ungherese, comincia dal giorno dell'emissione del giuramento, e per il dovere che ho di proteggere le usanze vigenti sinora del diritto, mi devo attenere alla medesima⁷⁴, che cioè i beni dell'Arcivescovado di Colocsa ti sieno consegnati a cominciare dal giorno del giuramento ed in ciò non vi è nessuna difficoltà".

⁷³ consuetudine: correzione; barrato: consuetudina.

⁷⁴ alla medesima: correzione; barrato: allo medesimo.



[f. 22v] A mio umile parere, la ragione sta tutta da parte di Mgr. Zichy, sia in linea di diritto, perché la consegna dei beni non deve dipendere dall'emissione del giuramento, sia in linea di fatto, perché, anche ammessa una connessione fra il giuramento e la consegna dei beni, il ritardo del giuramento non deve attribuirsi a colpa di Mgr. Zichy, ma piuttosto al Governo, che ha portato tanto per le lunghe, con le sue pretese, la soluzione di questa questione. Mi si è fatto sperare dal suddetto impiegato del Ministero essere possibile che più tardi il Ministro acconsenti al desiderio di Mgr. Zichy mentre, per ora – per salvare il principio – (come ha affermato il Ministro) gli si concederanno i beni soltanto dalla data del giuramento. Certo potrebbe facilitare la cosa se Vostra Eminenza Reverendissima si compiacesse dire a proposito qualche parola al Signor Ministro d'Ungheria presso la Santa Sede esprimendogli il desiderio del Santo Padre che i beni di Colocsa siano consegnati a Mgr. Zichy, computandoli dal giorno della di lui presa di possesso del Beneficio. Chinato al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione, ho l'onore di raffermarmi dell'Eminenza Vostra Reverendissima

Obbl.mo dev.mo umil.mo servo
+ Lorenzo Schioppa
Arcivescovo di Giustinianopoli
Nunzio Apostolico

Ungheria 25⁷⁵

⁷⁵ Ungheria 25: scritto a mano a piè di pagina a destra.

